



Bruxelles, 19 luglio 2016  
(OR. en)

11248/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0213 (NLE)**

---

**ENER 286  
RELEX 639  
COWEB 72  
COEST 196**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 456 final - ANNEX 3
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa a una proposta di istituzione dell'elenco della Comunità dell'energia di progetti infrastrutturali

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 3.

---

All.: COM(2016) 456 final - ANNEX 3



Bruxelles, 19.7.2016  
COM(2016) 456 final

ANNEX 3

Addendum to the COM(2016) 456 final  
Concerns the addition of Annex 3 to the initial procedure

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa a una proposta di istituzione dell'elenco della Comunità dell'energia di progetti  
infrastrutturali**

## **ALLEGATO**

### **RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE**

**Raccomandazione n. 2016/./MC-EnC**

**del 14 ottobre 2016**

**sui progetti d'interesse comune (PMI) per le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione europea**

### **RELAZIONE**

#### **1. Introduzione**

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee<sup>1</sup>. Lo scopo della suddetta misura è creare un quadro giuridico per classificare in ordine prioritario i progetti chiave di infrastrutture energetiche cui partecipano più parti contraenti o parti contraenti e Stati membri dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 347/2013 quale adottato dalla Comunità dell'energia fissa un quadro completo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, regolamentazione e ripartizione dei costi nelle parti contraenti. Dispone inoltre che, nel rispetto di una serie di criteri, il Consiglio ministeriale adotti una decisione per definire, a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI). Il regolamento offre anche la possibilità di applicare le disposizioni del regolamento a progetti di interesse comune (PMI), ovvero progetti ritenuti importanti da due Stati confinanti (una parte contraente e uno Stato membro) che tuttavia non hanno lo status giuridico di un Peci. Il termine di recepimento delle disposizioni principali del regolamento e il termine per la definizione dell'elenco dei Peci è il 31 dicembre 2016.

A norma del regolamento (UE) n. 347/2013 quale adottato dalla Comunità dell'energia, sono stati creati due gruppi di lavoro incaricati di preparare l'elenco dei Peci. I progetti presentati dai promotori sono stati sottoposti a una consultazione pubblica lanciata dal segretariato della Comunità dell'energia il 2 maggio 2016. Nel corso del 2016 i progetti sono stati valutati per stabilirne l'idoneità a rientrare nelle categorie di Peci e PMI, rispettivamente.

---

<sup>1</sup> D/2015/09/MC-EnC

Con la presente proposta, l'Unione europea propone al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia di formulare una raccomandazione che dia impulso politico alla realizzazione dei PMI e di varare le misure di regolamentazione necessarie a tal fine. Detta categoria di progetti infrastrutturali comprende quelli che vanno a beneficio di una o più parti contraenti e uno o più Stati membri. Tali progetti non ricevono lo status di progetto d'interesse della Comunità dell'energia, ma godono comunque del sostegno delle parti contraenti e degli Stati membri interessati.

## **2. Base giuridica della proposta**

Ai sensi dell'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia, il Consiglio ministeriale adotta le misure di cui al titolo III su proposta di una delle parti o del segretariato. La Commissione, a nome dell'Unione europea, ha presentato al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia la proposta suddetta.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della decisione del Consiglio ministeriale relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013, il Consiglio ministeriale definisce l'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia mediante una decisione a norma del titolo III del trattato della Comunità dell'energia.

## **Proposta dell'Unione europea di**

### **RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE**

**Raccomandazione n. 2016/./MC-EnC**

**del 14 ottobre 2016**

#### **sui progetti d'interesse comune (PMI) per le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione europea**

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia (in seguito denominato "il trattato"), in particolare gli articoli 2, 26, 27 e 82,

vista la proposta dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi principali del trattato è creare un quadro normativo e di mercato stabile in grado di attrarre gli investimenti.
- (2) Una delle sfide essenziali per la Comunità dell'energia è colmare il vuoto normativo per quanto riguarda le situazioni transfrontaliere tra parti contraenti della Comunità dell'energia e Stati membri dell'UE.
- (3) Con decisione<sup>2</sup> del 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale ha disposto l'attuazione nella Comunità dell'energia del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee<sup>3</sup>.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della decisione, per essere considerati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (in seguito denominati "PECI") i progetti transfrontalieri riguardanti una o più parti contraenti e uno o più Stati membri devono prima ottenere lo status di progetto d'interesse comune (PCI) nell'Unione europea e ciò al fine di garantire una base regolamentare solida da entrambi i lati della frontiera e così favorire l'attuazione efficace di detti progetti transfrontalieri.

---

<sup>2</sup> D/2009/2015/MC-EnC.

<sup>3</sup> GU L 115 del 25.5.2013, pag. 39.

(5) L'articolo 8, paragrafo 4, della decisione introduce la nozione di progetto d'interesse comune (PMI), con la possibilità per i progetti che non hanno lo status di PECEI di essere comunque portati avanti su base volontaria dalle parti contraenti e dagli Stati membri che sostengono il progetto.

(6) Il regolamento ha istituito due gruppi per valutare e concordare l'elenco dei PECEI e si è deciso, inoltre, che anche i potenziali PMI debbano essere sottoposti a valutazione al fine di concordare un elenco di progetti che, pur non avendo lo status di PECEI, siano idonei a ricevere un sostegno politico a livello del Consiglio ministeriale.

(7) La proposta di elenco di PMI e il progetto di raccomandazione sono stati discussi e adottati nella XXXX riunione del Gruppo permanente ad alto livello del XXXX 2016 e l'elenco è stato approvato da tutte le parti contraenti e tutti gli Stati membri interessati.

(8) Il 14 ottobre 2016 il Consiglio ministeriale ha adottato una decisione che istituisce l'elenco dei PECEI,

#### **RACCOMANDA:**

- (1) I progetti elencati nell'allegato dovrebbero ricevere lo status di progetti di interesse comune (PMI).
- (2) Gli Stati membri dell'Unione europea e le parti contraenti interessati dai progetti transfrontalieri elencati in appresso e che li sostengono sono invitati a prendere le misure necessarie, ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013, per agevolare l'attuazione tempestiva ed efficace. È opportuno che tali azioni e misure comprendano:
  - (a) l'estensione ai progetti elencati delle misure riguardanti l'organizzazione del rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale e il trattamento normativo previsto dal regolamento;
  - (b) il miglioramento della capacità amministrativa e di regolamentazione dei progetti inclusi nell'elenco da parte di tutte le parti contraenti e Stati membri interessati e il monitoraggio, da parte dei gruppi istituiti dal regolamento, dei progressi compiuti nell'attuazione dei progetti e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni per agevolare l'attuazione;
  - (c) l'elaborazione di una relazione congiunta, su base regolare, sui progressi compiuti nella realizzazione dei progetti inclusi nell'elenco;
  - (d) l'adozione di provvedimenti, nella misura del possibile, per far conferire ai progetti lo status di PCI nell'Unione europea, senza pregiudicare il regolamento (UE) n. 347/2013, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee;
  - (e) la collaborazione delle autorità nazionali di regolamentazione con il comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia e con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, in linea con le loro responsabilità, sulle modalità

per conseguire la migliore cooperazione e il miglior coordinamento in materia di regolamentazione per quanto riguarda i progetti inclusi nell'elenco.

La presente raccomandazione entra in vigore all'atto dell'adozione ed è destinata alle parti aderenti, all'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo e agli Stati membri di cui all'articolo 27 del trattato della Comunità dell'energia.

Fatto a Sarajevo il 14 ottobre 2016,

Per il Consiglio ministeriale

.....

(Presidenza)